



# COMUNE DI TORNACO

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. 17/2026

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: TARIP (Tassa rifiuti puntuale) DETERMINAZIONE DELLE  
TARIFFE, DELLE RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2026**

L'anno **duemilaventisei** addì **ventiquattro** del mese di **giugno** alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella sala consigliare della sede comunale, previa convocazione nei modi e termini di legge e di Statuto, si è riunito in sessione Straordinaria di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei sig.ri:

| Cognome e Nome                           | Presente       |
|------------------------------------------|----------------|
| 1. CALDARELLI GIOVANNI - Sindaco         | Sì             |
| 2. BISAGNI ANDREA GIOVANNI - Consigliere | Sì             |
| 3. CELESTINO FLAVIO - Consigliere        | Sì (da remoto) |
| 4. PASQUA ALESSANDRO - Consigliere       | Sì             |
| 5. MILANESI ERMINIO - Consigliere        | Sì             |
| 6. LORENA MARIA CHIARA - Consigliere     | Sì (da remoto) |
| 7. BONOMO ANDREA - Consigliere           | Giust.         |
| 8. BORSARI SONIA - Consigliere           | Sì             |
| 9. UBEZIO MARIO GIUSEPPE - Consigliere   | Sì             |
| 10. MONFRINOTTI SILVIA - Consigliere     | Sì             |
| 11. BERNAREGGI MARIKA - Consigliere      | No             |
| Totale Presenti:                         | 9              |
| Totale Assenti:                          | 2              |

Assiste all'adunanza il Dott. Giuseppe Filardi, SEGRETARIO del Comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CALDARELLI GIOVANNI, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

È altresì presente l'Assessore esterno, avv. LOREFICE Jessica Francesca, che partecipa alla seduta senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 39, comma 5, dello Statuto comunale.

Il Consigliere Monfrinotti chiede chiarimenti sulla questione del numero dei sacchetti messi a disposizione dei cittadini a fronte del pagamento della tassa sui rifiuti. Segue breve discussione con l'intervento di altri consiglieri.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

*« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013 ), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 5/3/2026 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028;

Ricordato che in questo Ente è operativa la raccolta puntuale;

Atteso che il termine per l'approvazione delle tariffe TARIP 2026 è fissato al 31/07/2026;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24.06.2026 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) regolato del servizio d'igiene urbana per riferito al quadriennio 2026-2029;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARIP), per l'anno 2026 in considerazione del fatto che l'art. 1 comma 654 prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 128.575,26 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2026, secondo il metodo MTR-3 approvato dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Ritenuto di ripartire il costo complessivo fra utenze domestiche e non domestiche nella misura rispettivamente del 79,25 e del 20,75 sulla stima della produzione;

Ritenuto inoltre di confermare il versamento TARIP per l'anno 2026 in numero due rate, con scadenza al 30/9 e 30/11 dell'anno di riferimento dando atto che è consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la seconda rata;

Visti:

- Il DL 124/19 art. 57 bis
- Il DPCM n. 24/2025 in data 21/01/2025 recante i principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate;

- La delibera di ARERA n. 133/2025/R/RIF.

Preso atto che gli effetti prodotti dai “bonus sociali” saranno finanziati tramite la componente perequativa;

Ricordato che la delibera di approvazione delle tariffe TARIP dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettati dall' art. 1 comma 444, Legge n. 228 del 2012;

Ricordato, altresì, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere, concernenti i tributi comunali come la TARIP, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata mediante il loro inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il Comune effettui l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi art. 49 D. Lgs. 267/00 e dell'art. 147 bis D. Lgs. 267/00.

Con n.7 voti favorevoli, n.0 astenuti, n.2 contrari ( Ubezio e Monfrinotti), su n.9 Consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare per l'anno 2026, le tariffe della TARIP integralmente riportate nei prospetti allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
- 2) Di stabilire che il versamento TARIP deve essere effettuato per l'anno 2026 in numero due rate con scadenza il 30/9 e il 30/11 dello stesso anno con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro la seconda rata;
- 3) Di dare atto che verrà riconosciuto agli aventi diritto l'agevolazione prevista dal DPCM 24/2025;
- 4) Di rilevare che il minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni previste dal DPCM sopra citato sarà compensato dalla componente perequativa che sarà versata dalla Cassa per i servizi energetici ambientali (CSEA);
- 5) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia come previsto dall'art 1 comma 767 della Legge 160/2019;
- 6) Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime dei presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

IL SINDACO  
CALDARELLI GIOVANNI  
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giuseppe Filardi  
Firmato digitalmente